

# Certificazione di agibilità

## Campo di applicazione

L'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce che il titolare del Permesso di Costruire o il soggetto che abbia presentato Denuncia di Inizio Attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del **Certificato di Agibilità**.

## Adempimenti

Alla domanda, da inoltrare in bollo, devono essere allegati i seguenti documenti:

- indicazione della data di ultimazione dei lavori;
- dichiarazione del richiedente e del Direttore dei Lavori, in merito alla conformità dell'opera al progetto approvato, all'avvenuta prosciugatura dei muri ed alla salubrità degli ambienti;
- dichiarazione di iscrizione al catasto, completa delle schede planimetriche;
- nulla-osta e certificazione dei collaudi per strutture di cemento armato (se realizzate);
- relazione tecnica circa le strutture in muratura (se realizzate);
- autorizzazione all'allacciamento alla pubblica fognatura oppure dichiarazione resa dal Direttore dei Lavori che non sono stati eseguiti nuovi allacciamenti ai collettori comunali;
- Certificato di Prevenzione Incendi (solo per opere soggette e/o attività soggette);
- Certificazione di collaudo degli impianti di sollevamento (ascensori) se realizzati;
- certificazioni di conformità degli impianti installati;
- verifica del contenimento del consumo energetico, ai sensi della L. 10/91, se non presentata contestualmente alla comunicazione di inizio lavori;
- dichiarazione di conformità delle opere realizzate alle normative sul superamento delle barriere architettoniche.

## Modalità e tempi

Entro **30 giorni** dalla data di presentazione della domanda, verificata la completezza e la conformità della documentazione suddetta, il Dirigente del Settore Edilizia Privata rilascia il **Certificato di Agibilità**.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l'agibilità si intende attestata, nel caso sia stato rilasciato parere positivo da parte della competente A.S.L.; nel caso di autocertificazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di **60 giorni** (art. 25 D.P.R. 380/01). Il termine di **30 giorni può essere interrotto una sola volta** dall'amministrazione comunale, esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di documenti che integrino o completino la documentazione presentata, che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che essa non possa acquisire autonomamente. Il termine di 30 giorni, interrotto dalla richiesta di documenti integrativi, inizia a decorrere nuovamente dalla data di presentazione degli stessi.